



ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI

È valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente presentate in esito ad una verifica.

La Suprema Corte, con la sentenza numero 1778 del 23 gennaio 2019, ha stabilito che è legittimo l'avviso di accertamento che non esplicita la valutazione degli scritti difensivi presentati dal contribuente all'esito del processo verbale di constatazione.

La legge n. 212 del 2000 al comma 7 dell'art. 12 prevede che il contribuente ha il diritto di elaborare considerazioni e richieste entro il termine perentorio di 60 giorni dalla consegna della copia del processo verbale. Tali osservazioni devono essere oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione che, pertanto, non potrà emanare prima della scadenza di tale termine l'avviso di accertamento, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

La norma è posta a tutela del principio di collaborazione nonché del diritto al contraddittorio durante la fase istruttoria, prodromica all'eventuale emanazione dell'atto impositivo.

Da ciò discende un obbligo dell'amministrazione di analizzare e valutare quanto eccepito dal contribuente.

Secondo la Corte, tuttavia, l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente è valido, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.

Non costituisce, dunque, motivo di nullità dell'atto l'assenza delle valutazioni effettuate dall'Agenzia perché la nullità consegue solo alle irregolarità normativamente previste o alla violazione di specifici diritti o garanzie del contribuente.

Tale decisione non appare del tutto condivisibile in quanto risulta vanificata l'utilità del contraddittorio: il contribuente, in questo modo, non solo non viene a conoscenza delle ragioni che



ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI

hanno determinato il mancato accoglimento delle sue osservazioni, ma l'ufficio potrebbe addirittura omettere del tutto l'esame della memoria.

Avv. Gennaro Nunziato

Coordinatore Commissione Diritto Tributario - Anai Napoli